



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. -  
CARLO DE CHIARA - Presidente di Sezione -  
LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -  
MAURO DI MARZIO - Rel. Consigliere -  
ALBERTO GIUSTI - Consigliere -  
ALDO CARRATO - Consigliere -  
MARCO MARULLI - Consigliere -  
FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -  
ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'  
CIRCOLAZIONE  
STRADALE

Ud. 06/12/2022  
U.P.cam.

R.G.N. 32822/2019

Rep.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 32822-2019 proposto da:

, rappresentata e

difesa dall'avvocato SERGIO CONSOLI;

domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio



























































sentenza impugnata che la parte posteriore del ciclomotore ed in particolare la targa non mostrava segni d'urto, constatazione più che sufficiente ad escludere l'opportunità di dar corso all'accertamento tecnico in discorso.

19. — Nell'interesse della legge, ai sensi dell'articolo 363 c.p.c., vanno affermati i seguenti principi di diritto:

*«L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova».*

*«Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità».*

*«La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione».*

20. — Le spese meritano di essere compensate, tenuto conto delle peculiarità sostanziali e processuali della controversia. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

**PER QUESTI MOTIVI**



dichiara inammissibile il ricorso ed enuncia nell'interesse della legge i principi indicati in motivazione, disponendo l'integrale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità e dichiarando, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022.

L'estensore

Mauro Di Marzio

Il presidente

Angelo Spirito

